

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) SANTANGELI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LARA MODICA

Seduta del 28/02/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (il primo, ***357, stipulato il 4 marzo 2013 ed anticipatamente estinto in corrispondenza della quarantottesima rata; il secondo, ***762, stipulato l'11 giugno 2013 ed anticipatamente estinto in corrispondenza della quarantottesima rata) il ricorrente chiede che l'Abf condanni l'intermediario ex art. 125sexies TUB al pagamento di 2.946,66 euro (in dettaglio: 1.301,88 euro per il primo contratto e 1.644,78 euro per il secondo contratto) per commissioni ed oneri corrisposti e non maturati, oltre a spese difensive, non quantificate. L'intermediario, costituitosi, segnala, in relazione ad entrambi i contratti: la congruità della somme già restituite a titolo di commissioni rete distributiva in sede di conteggio estintivo in applicazione delle chiare previsioni contrattuali e secondo il criterio di calcolo riportato nel "piano annuale di rimborso" allegato al contratto ed espressamente sottoscritto dal cliente; che i criteri contrattuali su cui si è basato il rimborso sono stati considerati pienamente validi dall'ormai consolidato orientamento dei Collegi; che, a causa di un mero errore nella procedura di stampa del piano di rimborso, la colonna intitolata "Rimborso Commissioni Rete Distributiva (Lett. D)" riporta un disallineamento e che l'importo da rimborsare, definito sulla base dei criteri sopra indicati, è esposto nella casella corrispondente alla rata successiva a quella in cui è intervenuta l'anticipata estinzione; l'inammissibilità della richiesta di rimborso degli "oneri assicurativi", in quanto nessun

importo è stato addebitato in contratto al cliente a tale titolo; la non rimborsabilità delle spese legali, peraltro non dimostrate, atteso che parte resistente non si è avvalsa dell'assistenza di un legale e che tale assistenza non si rende necessaria per i ricorsi all'AFB.

Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda spiegata dal ricorrente è volta al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi sopportati con riferimento alla conclusione dei contratti.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione degli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i



costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Con riferimento alla specifica tipologia di contratto oggetto di ricorso, questo Collegio, in applicazione dei principi espressi dal Collegio di Coordinamento nell'ambito della decisione n. 10003/16, ha avuto modo di chiarire, in molteplici occasioni, che le previsioni di cui al piano annuale di rimborso sono applicabili qualora lo stesso sia sottoscritto dal ricorrente o comunque prodotto in atti, che il rimborso dei diversi oneri deve corrispondere a quanto previsto dal piano con riferimento alla rata di estinzione, che, infine, la differenza tra quanto corrisposto dall'intermediario e quanto previsto dal piano di rimborso può essere riconosciuta dal Collegio ABF solo se espressamente richiesta dal ricorrente.

Nel caso in specie, l'abbuono delle voci contrattuali in conteggio estintivo (€ 424,14 per il primo contratto e 716,90 per il secondo) corrisponde (sostanzialmente) alla somma delle "commissioni rete distributiva" rimborsabile, secondo il "piano di rimborso", in corrispondenza della rata successiva.

Parte resistente ha versato in atti copia del "Piano annuale di Rimborso" debitamente firmato in calce dal ricorrente, sicché il criterio di rimborso contrattuale è da considerarsi applicabile; per altro verso, il ricorrente, che ha chiesto il rimborso delle quote non maturate secondo il criterio pro-rata, nulla ha chiesto o eccepito in ordine alla differenza tra quanto retrocesso dall'intermediario in sede di estinzione anticipata e quanto previsto dal piano di rimborso.

Ferma la validità del criterio restitutorio pattizio sul 60% della "commissione rete distributiva", il Collegio, aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi up front da retrocedere, con riguardo al contratto ***357, ritiene di accogliere la domanda restitutoria con riguardo alle voci di costo "istantanee" corrispondenti alla quota up front (40%) delle commissioni di attivazione (per 282,75 euro) ed alle spese istruttoria per 176,72 euro. Nessun costo a carico del cliente era previsto in contratto a titolo di oneri assicurativi.

Con riguardo al contratto ***762, ritiene di accogliere la domanda restitutoria con riguardo alle voci di costo "istantanee" corrispondenti alla quota up front (40%) delle commissioni di attivazione (per 477,88 euro) ed alle spese istruttoria per 175,69 euro. Anche qui, nessun costo a carico del cliente era previsto in contratto a titolo di oneri assicurativi.

Respinta la domanda volta alla refusione delle spese difensive attesa la natura seriale della controversia, il Collegio dichiara nel complesso l'intermediario tenuto al pagamento di 1.113,04 euro.

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.113,04.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FABIO SANTANGELI